



N° PAP-00393-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/05/2024 al 22/06/2024

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO GIUSEPPE TURCO

Comune di San Gregorio Magno Provincia di Salerno

DECRETO DIRIGENZIALE N°: 29/2024

Settore / Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREE UTILIZZATE PER
SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE
PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREE UTILIZZATE PER
SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE
PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001.
IMMOBILI UBICATI IN CODESTO COMUNE DEL "CENTRO SPORTIVO IN LOC. VALLE",
CATASTALMENTE INDIVIDUATI AL FOGLIO 24 PARTICELLE NN. 90-91-92-93-94-95-96.

San Gregorio Magno, 23/05/2024

Il Dirigente

ANGELO GIUSEPPE TURCO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



ANGELO GIUSEPPE
TURCO
23.05.2024
00:40:28 UTC

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

(PROVINCIA DI SALERNO)

AREA TECNICA

DECRETO N. 29/2024 del 23/05/2024

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 42/BIS DEL D.P.R. 327/2001. IMMOBILI UBICATI IN CODESTO COMUNE DEL "CENTRO SPORTIVO IN LOC. VALLE", CATASTALMENTE INDIVIDUATI AL FOGLIO 24 PARTICELLE NN. 90-91-92-93-94-95-96.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il Comune di San Gregorio Magno (SA), con sede in San Gregorio Magno (SA) in Piazza Municipio 1; C.F. 82001770658, nella persona dell'arch. Turco Angelo Giuseppe, nato a Sicignano degli Alburni (SA) il 27 Dicembre 1961, nella qualità di Responsabile dell'area Tecnica, nominato con Decreto Sindacale n.ro 9 del 23 gennaio 2024, assegnatario quale dirigente degli atti di gestione del Comune, giusto art. 107 e 109 del D.L. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 256 del 23.10.1987 il Comune di San Gregorio Magno ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del Centro Sportivo in località Valle, autorizzando l'occupazione in via di urgenza delle relative aree;
- con decreto prot. 2635 del 14.03.1988 è stata disposta l'occupazione delle particelle nn. 90-91-92-93-94-95-96-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1336-1337-1339-1341 del foglio 24 interessate dall'intervento;
- con verbali in data 07.04.1988 e 08.04.1988 è stata disposta la occupazione delle predette particelle;
- con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 17.05.1989, riconfermata con le successive delibere n. 24/1990 e n. 291/1990, è stato approvato il piano particellare di esproprio;
- con decreto n. 125 in data 08.01.1991 è stata disposta l'occupazione relativamente alla maggiore consistenza delle particelle n. 84-87-86-90-348;
- con delibera di Giunta Comunale n. 218 in data 30.12.2004 è stato approvato il frazionamento delle aree occupate;
- la procedura di esproprio di cui sopra non si è conclusa nel termine all'uopo prescritti, stante la mancata adozione dei decreti di espropiazione;
- il progettato Centro Sportivo è stato comunque realizzato ed ultimato ed è tuttora operante, insistendo sulle particelle 90-91-92-93-94-95-96-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1336-1337-1339-1341 del fgl. 24;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 16.07.2013, ad oggetto "Acquisizione al patrimonio comunale del fondo di proprietà Lordi Giuseppe, Lordi Aurora e Lordi Maria Lucia. Area Centro Sportivo ex art. 42/bis DPR 327/2001 e successive modifiche e integrazioni", il Comune di San Gregorio Magno ha deliberato di acquisire al patrimonio comunale indisponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR n. 327/2001, le aree ed il fabbricato rurale di cui al foglio 24, particelle catastali nn. 90-91-92-93-94-95-96, di cui risultano proprietari per una quota pari a 241.67 millesimi i sig.ri Lordi Giuseppe, Lordi Aurora e Lordi Maria Lucia", dando "mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di redigere tutte le necessarie consequenziali determinazioni, nonché adempimenti, al fine di ottenere il definitivo provvedimento di acquisizione degli immobili, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327-2001 e s.m.i., in nome e per conto dell'interesse del Comune di San Gregorio Magno", impegnando contestualmente la somma di euro 71.235,00;

- con successivo decreto prot. n. 6593 in data 03.10.2013 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (iscritto al repertorio n. 505 dell'8.10.2013) si è provveduto ad acquisire al patrimonio comunale indisponibile "l'area censita nel Catasto dei terreni al foglio n° 24 particelle 90 (mq. 9.477) -91(mq. 11.569) - 92(mq.375) -93(mq.3.327) - 94 (mq 1.326) -95 (mq. 2.243) -96 (mq. 6.735) in ditta proprietaria Piegari Maria deceduta il 16/03/1996, le sono succeduti i suoi eredi Lordi Giuseppe, Lordi Aurora e Lordi Maria Lucia (eredi, per l'equivalente di millesimi 241.67 pari a mq. 8.471,00", a fissare l'indennizzo determinato ex art. 42-bis, DPR n. 327/2001 in complessivi euro 77.583,60, dandosi atto che detta somma è stata liquidata con deposito presso il Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, giusta determina dirigenziale n. 148 del 23.09.2013;
- detto decreto prot. n. 6593 è stato successivamente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari (nota di trascrizione n. 510, registro particolare n. 436, presentazione n. 34 del 09.01.2014);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2013 ed il decreto prot. n. 6593, la nota prot. n. 4939 del 5.08.2013 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la nota prot. n. 5161 del 22.08.2013 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la determinazione n. 148 del 23.09.2013-UTC n. 71 del 23.09.2013, sono stati impugnati con motivi aggiunti innanzi al TAR Campania, sezione Salerno, la cui prima sezione, con sentenza n. 968/2014, depositata il 23.05.2014, ha declinato la giurisdizione quanto alla richiesta di indennizzo da occupazione legittima, per la quale ha rinviato le parti al giudice ordinario, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo (volto ad ottenere la declaratoria dell'intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli di cui alle particelle dalla n. 90 alla n. 96 e la condanna del Comune alla restituzione della quota dei terreni di proprietà illegittimamente occupata unitamente al pagamento dell'indennità da occupazione legittima e illegittima, e, in subordine, il riconoscimento alla corresponsione delle indennità di legge e del risarcimento dei danni, nonché il pagamento delle somme maturate a titolo di indennità per occupazione legittima) ed ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, "salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione comunale intendesse adottare, ai sensi dell'art. 42-bis d.p.r. 327/2001;
- la predetta pronuncia del TAR n. 968/2014 veniva impugnata dai Signori Francesca Carbone, Maria Lordi, Marco Gaetano Lordi, Gregorio Lordi, Vito Lordi (nella qualità di eredi di Giuseppe Lordi nel frattempo deceduto), Aurora Lordi e Maria Lucia Lordi, innanzi al Consiglio di Stato, che con Sentenza n. 668/2021 (n. 09070/2014 REG. RIC.), conferma l'annullamento dei predetti provvedimenti. Ai punti 17 e seguenti della pronuncia del Consiglio di Stato è dato leggere testualmente quanto segue:
 - 17. Con il primo motivo i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno informa specifica. Tuttavia l'opera, di rilevante entità (centro sportivo) risulta realizzata su un'area di cui solo una piccola parte è riferibile alla proprietà degli stessi. In sostanza, la restituzione in forma specifica comporterebbe la rimozione di parte dei manufatti che interessano la porzione di loro proprietà con conseguente essenziale alterazione della funzione complessiva della struttura realizzata.
 - 17.1. Di conseguenza, in ragione della realizzazione dell'opera e dell'onerosità e complessità della riduzione in pristino richiesta, sussistono i presupposti, oltre che per l'eventuale attivazione dell'acquisizione dell'area ai sensi dell'art. 42-bis del DPR n. 327/2001, solo per un'eventuale applicazione dell'art. 2058, comma secondo, c.c. sul risarcimento per equivalente.
 - 17.2. D'altra parte, relativamente alla medesima area, la comproprietaria Rosa Angela Piegari ha già trasferito bonariamente al Comune la sua quota con atto del 29 febbraio 2006, rendendo di fatto impossibile la restituzione del fondo.
 - 18. Con il secondo motivo del ricorso principale, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento danni per equivalente da determinare e quantificare sulla base del valore venale delle loro quote, oltre alla rivalutazione e agli interessi a partire dall'8 aprile 1993, cioè dalla data in cui si sarebbe dovuto concludere il procedimento espropriativo. In particolare, essi hanno proposto un valore venale del bene secondo una stima del loro perito pari ad euro 762.138,03 per l'intera area estesa per mq 35.052.
 - 18.1. La prospettazione della misura del danno per equivalente non corrisponde però al dato di fatto. Innanzitutto il calcolo del perito di parte si riferisce all'intera area e non alla porzione del fondo di proprietà dei ricorrenti (pari a mq 8.471). Inoltre, l'attribuzione di un valore di euro 20,66 al mq non tiene conto che l'area ricade, come riconosciuto nella stessa perizia, in zona E o zona agricola del vigente piano di fabbricazione.
 - 18.2. Sempre in merito al valore stimato, deve essere richiamato anche quanto corrisposto all'altra comproprietaria che, come sopra detto, bonariamente ha ceduto al Comune la sua quota per un importo pari a euro 13.000,00.
 - 18.3. In sostanza, anche sotto il profilo del danno per equivalente non vi è adeguata prova dello stesso, in un quadro comunque condizionato dall'attivazione del procedimento dell'acquisizione ex art. 42-bis (nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno infatti aggiunto all'invocata tutela restitutoria e risarcitoria prospettazioni relative alla stessa disposizione ed in particolare alle modalità di calcolo dell'indennizzo).[...];
- con sentenza n. 1736/2021 (n. 702/2021 Reg. Ric.) il TAR Campania, Salerno, ha accolto il ricorso proposto dai predetti Sigg. Carbone e Lordi per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza, ex art. 42 bis del D.P.R. 327/200, notificata a mezzo pec in data 22.02.2021 al Comune di San Gregorio Magno (acclarata al protocollo comunale al n. 1580/2021 del 23/02/2021, ordinando all'Ente di provvedere;
- dalla citata sentenza del TAR è scaturita la delega al Dr. Bruno Senatore, quale Commissario *ad acta*, giusto decreto del Prefetto di Salerno in data 28/10/2021;
- altri soggetti, precisamente i Sigg.ri Amelia Salimbene, Angelina Pettrone, Girolamo Pettrone, Annamaria Castiello, Rosaria Castiello, ritenutisi incisi nell'ambito della procedura di realizzazione del Centro Sportivo dalle occupazioni delle aree

individuare sempre al foglio n. 24, particelle, nn. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, hanno adito il TAR Campania, sezione distaccata di Salerno (RG 2784/2014) chiedendo il risarcimento in forma specifica, consistente nella restituzione dell'area illecitamente occupata dal Comune e, in subordine, il risarcimento per equivalente, nonché la condanna al pagamento della indennità per il periodo di occupazione legittima;

- il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, con sentenza n. 970/2019, pubblicata in data 10.06.2019, notificata con formula esecutiva il 10.09.2019, per un verso, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario con riferimento alla domanda concernente la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità per l'occupazione legittima del suolo, per altro verso, nell'accogliere il ricorso, ha ordinato al Comune di San Gregorio Magno di scegliere, in via alternativa, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia, tra la restituzione del fondo, previa sua riduzione in pristino, e l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, restando inteso che qualsiasi altra forma, anche privatistica, di acquisizione del bene, nello stesso termine, sarebbe del pari idonea a rimuovere la persistente situazione di illegittimità;
- i Sigg.ri Amelia Salimbene, Angelina Petrone, Girolamo Petrone, Annamaria Castiello, Rosaria Castiello hanno nuovamente adito il TAR Campania, Salerno (RG 659/2021) per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito della sopra citata sentenza n. 970/2019;
- il TAR Campania, Salerno, sez. II, con sentenza n. 1713/2021, pubblicata il 12.07.2021, ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di San Gregorio Magno di eseguire la sentenza n. 970/2019 *supra* cit. nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore dalla notificazione, a cura di parte, della stessa sentenza, provvedendo, per il caso di mancata esecuzione, alla nomina di un commissario *ad acta*;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 03.03.2022, ad oggetto “*Acquisizione al patrimonio comunale delle aree su cui è stato realizzato il Centro Sportivo in località Valle – Determinazioni*”, la Giunta Comunale, tra l'altro, ha dato atto “della necessità di acquisire al patrimonio comunale tutte le aree sulle quali è stato realizzato il Centro Sportivo in località Valle” e “di avvalersi, allo scopo di cui sopra, a tutela degli interessi dell'Ente, di apposito servizio di assistenza legale stragiudiziale da parte di un professionista esperto in diritto amministrativo e, in particolare, nel procedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, al fine di valutare i presupposti motivazionali e procedurali volti alla acquisizione da parte dell'Ente dei terreni su cui è stato realizzato il Centro Sportivo in località Valle”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 39 in data 31.03.2022, ad oggetto “*Presa d'atto parere del professionista esperto in diritto amministrativo, relativo alla acquisizione al patrimonio comunale delle aree su cui è stato realizzato il Centro Sportivo in località Valle – Indirizzi*”, si è deliberato “[...] 2. Di prendere atto e fare proprio il parere reso dal Professionista esperto in diritto amministrativo, acclarato al protocollo generale del Comune in data 28.03.2022 al n. 2574; 3. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, Arch. Angelo Giuseppe Turco, l'adozione degli atti consequenziali, formulando allo stesso gli indirizzi in delibera riportati, ovvero all'acquisizione ex art. 42- bis, D.p.r. n. 327/2001;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, con atto in data 20.05.2022 prot.llo com.le 4374/2022, pubblicato all'albo pretorio *on line* con il n. PAP-00388-2022 dal 20.05.2022 al 19.07.2022, ad oggetto “CENTRO SPORTIVO LOC. VALLE avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante di terreni occupati dall'opera pubblica, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”, con allegato “Elenco immobili ricadenti nel Comune di San Gregorio Magno (SA) da acquisire ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. Espropri”, ha dato avvio al procedimento;
- il commissario *ad acta*, con proprio provvedimento in data 11.07.2022, prot.llo comunale n. 6245/2022 dell'11.07.2022, pubblicato all'albo pretorio *on line* con il n. PAP-00585-2022 dall'11.07.2022 al 10.08.2022, ha disposto di procedere ex art. 42 bis del DPR n. 327/2002, nei confronti dei soli ricorrenti, all'acquisizione sanante dei terreni censiti al catasto al foglio 24, particelle 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 per 29/120 dell'intero pari a 8.471 mq “non potendo disporre la riassegnazione ai legittimi proprietari per la comprovata impossibilità già acclarata dal tecnico comunale – R.U.P. – e sia dalla intervenuta Sentenza del Consiglio di Stato n. 668/2021” (cfr. punto 1 del provvedimento), determinando il valore complessivo dell'indennizzo da corrispondere per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, compresa la somma a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, in complessivi euro **114.367,62** (cfr. punto 2 del provvedimento);
- i sigg.ri Carbone Francesca, Lordi Maria, Lordi Marco Gaetano, Lordi Vito, Lordi Aurora, Lordi Maria Lucia in data 11.10.2022 hanno notificato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'opposizione alla stima ex art. 54 del DPR 327/2001 e per la determinazione della giusta indennità di acquisizione ex art. 42 bis del DPR 327/200 proposto nei confronti di questo Ente e nei confronti del commissario *ad acta*;
- in data 10.10.2022 la Prefettura di Salerno-UTG ha provveduto a comunicare al Comune il provvedimento prot. n. 155493 del 10.10.2022 (prot.llo com.le 9411 dell'11.10.2022) di delega del Rag. Bruno Senatore nelle funzioni di commissario *ad acta* per la esecuzione delle attività disposte dal TAR Campania, Salerno, con la sentenza n. 1713/2011 (RG n. 659/2021) sopra citata;

TANTO PREMESSO

VISTA e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 00038/2022 del 25/11/2022, con la quale è stata accertata, per le motivazioni in essa contenute, la sussistenza di plurime e concrete ragioni di interesse pubblico per procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR n. 327/2001 delle aree su cui insiste il Centro Sportivo, particelle nn. 90-91-92-93-94-95-96-1323-1325-1327-1329-1331-1333-1335-1336-1337-1339-1341 del foglio 24; nonché di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica all'adozione degli atti successivi alla approvazione della presente deliberazione volti alla formalizzazione dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente delle aree su cui insiste il Centro Sportivo, particelle nn. 90-91-92-93-94-95-96-1323-1325-

1327-1329-1331-1333-1335-1336-1337-1339-1341 del foglio 24, oltre che alla determinazione ed alla liquidazione delle previste indennità, alla stregua dei parametri stabiliti dalla citata normativa di settore;

Evidenziato che il realizzato Centro Sportivo, tutt'ora funzionante e adibito all'originaria destinazione, è stato oggetto di plurimi interventi di manutenzione, come da documentazione agli atti dell'Ente;

Evidenziato, ancora, che con i precedenti atti e deliberati consiliari è stata rappresentata la sussistenza dei presupposti per procedere all'acquisizione sanante dei fondi *de quibus*;

Preso atto, ribadito ed accertato che:

- l'opera è stata regolarmente realizzata ed ultimata;
- di conseguenza, le aree risultano, allo stato, irreversibilmente trasformate ed adibite ad attività di pubblico interesse, onde ne è oggettivamente impossibile la loro restituzione, così come risultano preminenti gli interessi pubblici sottesi alla sua definita acquisizione al patrimonio comunale;
- in tale ottica risultano rilevanti anche gli ingenti oneri sostenuti dal Comune per la manutenzione dell'impianto;
- sotto l'opposto crinale, le posizioni dei privati proprietari risultano recessive rispetto alla conservazione del bene, posto che le azioni promosse, peraltro solo da alcuni di essi, sono state tese alla definizione del procedimento anche mediante l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, oltre che alle connesse pretese patrimoniali;
- ad oggi, attesa la complessa vicenda come sopra sintetizzata, non è possibile definire l'*iter* espropriativo con un ordinario provvedimento ablatorio;
- in ogni caso, ogni definitiva valutazione sui descritti profili è rimessa alla decisione del competente Organo consiliare;

Considerato che a tutt'oggi permangono i presupposti per l'acquisizione sanante del diritto di servitù sui beni in questione, stante:

- l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
- la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati;
- la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'art. 42-bis;
- il predetto interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici e si concreta nella determinazione delle indennità risarcitorie;
- il comma 8 del medesimo art. 42-bis dispone che lo speciale procedimento acquisitivo è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;"

Ritenuto:

- di considerare attuale e preminente l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera in questione così come realizzata sull'area, escludendo pertanto la restituzione del bene interessato agli originari proprietari;
- di dover, quindi, procedere all'acquisizione sanante dell'area occupata e trasformata in assenza di un valido titolo asservitivo, che configura l'economicità e la convenienza dell'Ente comunale, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di procedure espropriative;
- di disporre l'acquisizione del diritto di proprietà sulle aree catastalmente censite al foglio 24 p.lle 90-91-92-93-94-95-96 (terreni), in agro di San Gregorio Magno, dando conto che le indennità risarcitorie, come definite e stabilite, sono assorbenti anche del pregiudizio non patrimoniale come definito dal comma 1 dell'art. 42-bis;"

Ritenuto, altresì, necessario ed indifferibile provvedere alla sanatoria delle formalità rimaste inadempite, con particolare riferimento alla garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, la cui carenza ha determinato l'annullamento delle precedenti determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale;

Evidenziato che, l'art. 3 del T.U. espropri, ai commi 2 e 3, dispone testualmente quanto segue: "2. *Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. [...] 3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile*";

Visto l'art. 11 del T.U. espropri, il cui comma 2 dispone che l'avviso di avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente agli interessati e, qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione viene effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio *on line* dell'Ente, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili; gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni;

Interpellati, pertanto, i registri catastali e dato atto che, come risulta dagli stessi, le particelle nn. 90-91-92-93-94-95-96 del foglio 24 risultano catastalmente intestate ai soggetti elencati nella tabella sottostante:

ID Ditta	DITTA INTESTATARIA CATASTALE	Codice Fiscale	Proprietà/ Comproprietà	Foglio	Particella	Qualità	Classe	Ha	aa	ca	Superficie soggetta ad esproprio mq
1	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO Sede in SAN GREGORIO MAGNO (SA)	82001770658	Proprieta' 13/80	24	90	Bosco Ceduo	2		94	77	9.477,00
2	ROBERTAZZI Angiolina Fu Vincenzo Ved. Piegari nata a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Usufruttuario parziale								
3	PIEGARI Vincenzo Fu Pietrangelo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 13/80								
4	PIEGARI Rosa Fu Vincenzo nata a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 15/80		91	Seminativo	2	1	15	69	11.569,00
5	PIEGARI Pasquale Fu Vincenzo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 39/80								
6	PIEGARI Gregorio Fu Vincenzo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 39/80		92	Area Fab DM			3	75	375,00
7	PIEGARI Giacomo Fu Vincenzo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 39/80								
8	PIEGARI Antonia Fu Vincenzo nata a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 15/80								
9	IUZZOLINO Maria Fu Giacomo Ved. Piegari nata <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Usufruttuario parziale		93	Pascolo	1		33	27	3.327,00
10	CHIARIELLO Venere nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
11	CHIARIELLO Santina nata a <i>Omissis</i> (SA) il 03/04/1915	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
12	CHIARIELLO Ottavia nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000		94	Fu d Accert			13	26	1.326,00
13	CHIARIELLO Olga nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
14	CHIARIELLO Maria Carmela nata a B <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
15	CHIARIELLO Gioconda nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000		95	Bosco Ceduo	2		22	43	2.243,00
16	CHIARIELLO Concetta nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
17	ALFANO Giuseppina Di Vincenzo Ved. Piegari nata a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Usufruttuario parziale								
ID Ditta	DITTA INTESTATARIA CATASTALE	Codice Fiscale	Proprietà/ Comproprietà	Foglio	Particella	Qualità	Classe	Ha	aa	ca	Superficie soggetta ad esproprio mq
1	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO Sede in SAN GREGORIO MAGNO (SA)	82001770658	Proprieta' 13/80	24	96	Seminativo	3		67	35	6.735,00
2	PIEGARI Vincenzo Fu Pietrangelo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 1/8								
3	PIEGARI Rosa Fu Vincenzo nata a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 6/8								
4	PIEGARI Pasquale Fu Vincenzo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 6/8								
5	PIEGARI Gregorio Fu Vincenzo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 6/8								
6	PIEGARI Giacomo Fu Vincenzo nato a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 6/8								
7	PIEGARI Antonia Fu Vincenzo nata a <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Comproprietar io per 6/8								
8	IUZZOLINO Maria Fu Giacomo Ved. Piegari nata <i>Omissis</i> il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Usufruttuario parziale								
9	CHIARIELLO Venere nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
10	CHIARIELLO Santina nata a <i>Omissis</i> (SA) il 03/04/1915	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
11	CHIARIELLO Ottavia nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
12	CHIARIELLO Olga nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
13	CHIARIELLO Maria Carmela nata a B <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
14	CHIARIELLO Gioconda nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								
15	CHIARIELLO Concetta nata a <i>Omissis</i> (SA) il <i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	Proprieta' 9167/700000								

VISTO e Richiamato:

- la Sentenza di Divisione Giudiziaria n. 2008/2003, RG. 3842/93 emessa dal Tribunale di Salerno - IV Sezione Civile datata 30.04.2003, l'Organo Collegiale Giudicante ha disposto:

"punto 1) aperta dichiara la successione ereditaria di Piegari Pietrangelo, Vincenzo e Iuzzolino Maria, e per effetto approva il progetto di divisione ereditaria del CTU Ciro Provenza del 04/11/2002;

"punto 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri presso la Conservatoria Immobiliare competente per territorio;

"punto 3) Dispone la attribuzione in base alle quote del progetto di divisione della indennità di espropriazione del fondo Valle;"

-L'atto del Comune di San Gregorio Magno rep. N. 299 avente ad oggetto: CONTRATTO DI CESSIONE BONARIA DI IMMOBILE SOGGETTO AD ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO, in virtù della Sentenza n. 2088/03 del 25.03.2003 del Tribunale di Salerno IV^a sezione Civile e del pertinente progetto di divisione ereditaria del CTU Ciro Provenza del 4.11.2002, la Sig.ra Piegari Maria Angela, comproprietaria della quota di 241,67/1000 insieme al Fratello Piegari Pietrangelo (rinunciatario della quota a lui spettante), derivante dalla massa ereditaria di Piegari Pietrangelo(Nonno), e quindi pro-quota pari 120,83/1000, che nella massa risultava compreso il Fondo Valle oggetto di occupazione d'urgenza disposto con Decreto Sindacale del Comune di San Gregorio Magno n. 2635 datato 14.03.1988, ha ceduto al Comune di San Gregorio Magno, per la propria quota di proprietà (120,83/1000), la piena proprietà dei diritti a lei spettanti sulla superficie di terreno in San Gregorio Magno alla località Valle della superficie complessiva di are 350,52, per un importo complessivo di Euro 10.000,00 + Euro 3.000 di spese legali, e quindi un importo unitario di € 3,09/mq (tre,09euro/mq) comprensivo del fabbricato;

-il provvedimento del commissario *ad acta* in data 11.07.2022, prot.llo com.le n. 6245/2022, con cui ha disposto di procedere ex art. 42 bis del DPR n. 327/2002, all'acquisizione sanante dei terreni censiti al catasto al foglio 24, particelle 90, 91,92, 93, 94, 95 e 96 per 29/120 dell'intero pari a 8.471 mq, determinando il valore complessivo dell'indennizzo da corrispondere per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, compresa la somma a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, in complessivi euro **114.367,62**;

Considerato che da quanto sopra richiamato e riportato, emerge che resta ancora da acquisire e indennizzare la restante parte di **62/120** delle particelle 90-91-92-93-94-95-96, pari a **18.110 mq**;

Ritenuto di procedere ex art. 42 bis del d.p.r. n.327/2001, all'acquisizione sanante dei terreni, riportati in catasto al foglio 24 particelle 90-91-92-93-94-95-96, non potendo disporre la riassegnazione ai legittimi proprietari per la comprovata impossibilità già acclarata dal Consiglio Comunale e sia dalla intervenuta Sentenza del Consiglio di Stato n. 668/2021;

DATO ATTO che al fine della determinazione del valore dell'indennizzo, da corrispondere ai restanti proprietari dell'aree per la quota di 62/120 summenzionata, ex articolo 42/bis, conformemente a quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 711/2015, dalle pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU. 735 e 22096 del 2016 e dalla Sentenza 9 febbraio 2016 n. 2 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, che stabilisce che il pagamento per l'acquisizione in capo alla P.A. si realizza previo la sommatoria di tre tipi di indennizzo dovuto per l'area:

A. VALORE VENALE DEL BENE

B. RISARCIMENTO PER L'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA indennizzo a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, pari al 5% annuo sul valore venale (comma 3 art. 42-bis);

C. PREGIUDIZIO PATRIMONIALE indennizzo non patrimoniale pari al 10% del valore venale (comma 1 art. 42-bis)

A- VALORE VENALE DEL BENE, stimato con riferimento alla data dell'atto di acquisizione sanante – Sentenza n. 01301/2022, R.G. 702/2021, del Tar Campania Sezione Staccata di Salerno - Sezione Seconda con riferimento al "valore di mercato" da considerare, lo stesso **è fissato in:**

✓ **€/mq 2,40**, relativamente al valore del terreno;

✓ **€ 24.280,00** –insistente sulla part. 92 - relativamente al valore del fabbricato esistente all'epoca dell'occupazione - perizia del CTP Ing. Donato Chiumento (Iscrizione Albo n.1258) e relazione del sottoscritto Prot. n. 0000134/2022 del 07/01/2022

CALCOLO DEL VALORE DELL'INDENNIZZO

I beni oggetto di valutazione sono ubicati in San Gregorio Magno ed identificati in catasto al foglio 24 particelle nn. 90, 91 ,92 ,93 ,94, 95 e 96, per 62/120 dell'intero, pari a mq. **18.110** e, quindi:

Valore venale – Pregiudizio patrimoniale (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	(mq 18.110 * €/mq 2,40) + € 24.280,00	€ 67.744,00
Pregiudizio non patrimoniale (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.)	€ 67.744,00 * 10%	€ 6.774,40
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 67.744,00: dal 09/04/1993 al 30/06/2024) (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 67.744,00 *[gg. 11.405/365 gg. *5%]	€ 105.838,40
TOTALE VALORE DELL'INDENNIZZO		€ 180.356,80

Ritenuto altresì che, COME GIA' STABILITO DALL'ORGANI CONSILIARE, nella valutazione degli interessi in conflitto, sia prevalente quello dell'Amministrazione Comunale ad acquisire formalmente la proprietà dell'area in questione, essendo la stessa da diversi anni destinata ad un utilizzo con rilevante finalità di interesse pubblico;

Ritenuto inoltre opportuno provvedere all'acquisizione del mappale occupato dal Comune di Porto Cesareo anche al fine di regolarizzare la situazione di fatto creatasi con l'utilizzo di un'area di proprietà di soggetti differenti dal Comune stesso;

Ritenuto pertanto di poter procedere attraverso l'adozione di un decreto di acquisizione ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante di terreni occupati dall'opera pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 20.05.2022, prot.llo com.le 4374/2022, pubblicato all'albo pretorio on line con il n. PAP-00388-2022 dal 20.05.2022 al 19.07.2022, nonché notificata agli interessati;

Vista, altresì, la seconda comunicazione, a seguito della Delibera di C.C. n. 00038/2022 del 25/11/2022, di avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante di terreni occupati dall'opera pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 20.05.2022, prot.llo com.le 1386/2023, pubblicato all'albo pretorio on line con il n. PAP-00136-2023 dal 16.02.2023 al 17.04.2023, nonché notificata agli interessati;

Evidenziato che a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento summenzionate non sono pervenute osservazioni, nel termine all'uopo assegnato, di trenta giorni;

Precisato che:

- l'adozione del presente decreto è stata preceduta da un apposito contraddittorio endoprocedimentale e che non sono pervenute osservazioni;
- il decreto in argomento è di mera esecuzione del deliberato consiliare che aveva già disposto l'acquisizione sanante;

Visto l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00038/2022 del 25/11/2022;

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, rilevato, considerato, ritenuto e visto, il sottoscritto Responsabile in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art. 42- bis del citato Testo Unico,

DISPONE

Art. 1 – L'acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in favore del Comune del Comune di San Gregorio Magno, con sede in San Gregorio Magno (SA), Piazza Municipio n. 1 C.F. 82001770658, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili di seguito descritti e rappresentati nella tabella riportata, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune per l'intera superficie non ancora trascritta: mq 35.052 di terreno identificato in catasto terreni del Comune di San Gregorio Magno al Foglio 24, particelle:

Particella	Qualità	Classe	Ha	aa	ca	Superficie soggetta ad esproprio mq
90	Bosco Ceduo	2		94	77	9.477,00
91	Seminativo	2	1	15	69	11.569,00
92	Area Fab DM			3	75	375,00
93	Pascolo	1		33	27	3.327,00
94	Fu d Accert			13	26	1.326,00
95	Bosco Ceduo	2		22	43	2.243,00
96	Seminativo	3		67	35	6.735,00

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. Dette aree, pertanto, sono trasferite in proprietà in capo al Comune di San Gregorio Magno ad ogni effetto di Legge ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

Art. 2 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati all'art. 1 che precede, è stabilito in Euro **180.356,80** come da calcolo di seguito riportato:

Valore venale – Pregiudizio patrimoniale (art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 321/2001 e s.m.i.)	(mq 18.110 * €/mq 2,40) + € 24.280,00	€ 67.744,00
Pregiudizio non patrimoniale (art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 67.744,00 * 10%	€ 6.774,40
Indennità di occupazione illegittima (interesse del 5% annuo sul valore venale di € 67.744,00: dal 09/04/1993 al 30/06/2024) (art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.)	€ 67.744,00 *[gg. 11.405/365 gg. *5%]	€ 105.838,40
TOTALE VALORE DELL'INDENNIZZO		€ 180.356,80

Art. 3 – Di dare atto che con propria Determina sarà disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo come quantificato all'art. 2 che precede, pari a complessivi **Euro 180.356,80**, a favore, ed in quota parte spettante, ai legittimi proprietari entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto:

ID Ditta	DITTA INTESTATARIA CATASTALE	Codice Fiscale	Proprietà/ Comproprietà	Foglio	Particella	Qualità	Classe	Ha	aa	ca	Superficie soggetta ad esproprio mq
3	PIEGARI Vincenzo Fu Pietrangelo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Proprieta' 13/80	24	90	Bosco Ceduo	2		94	77	9.477,00
4	PIEGARI Rosa Fu Vincenzo nata a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 15/80								
5	PIEGARI Pasquale Fu Vincenzo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 39/80								
6	PIEGARI Gregorio Fu Vincenzo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 39/80		91	Seminativo	2	1	15	69	11.569,00
7	PIEGARI Giacomo Fu Vincenzo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 39/80								
8	PIEGARI Antonia Fu Vincenzo nata a Omissis il Omissis 97	Omissis	Comproprietario per 15/80		92	Area Fab			3	75	375,00
10	CHIARIELLO Venere nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
11	CHIARIELLO Santina nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000		93	Pascolo	1		33	27	3.327,00
12	CHIARIELLO Ottavia nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
13	CHIARIELLO Olga nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000		94	Fu d Accert			13	26	1.326,00
14	CHIARIELLO Maria Carmela nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
15	CHIARIELLO Gioconda nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000	95	Bosco Ceduo	2			22	43	2.243,00
16	CHIARIELLO Concetta nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
ID Ditta	DITTA INTESTATARIA CATASTALE	Codice Fiscale	Proprietà/ Comproprietà	Foglio	Particella	Qualità	Classe	Ha	aa	ca	Superficie soggetta ad esproprio mq
2	PIEGARI Vincenzo Fu Pietrangelo nato Omissis il Omissis	Omissis	Proprieta' 1/8	24	96	Seminativo	3		67	35	6.735,00
3	PIEGARI Rosa Fu Vincenzo nata a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 6/8								
4	PIEGARI Pasquale Fu Vincenzo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 6/8								
5	PIEGARI Gregorio Fu Vincenzo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 6/8								
6	PIEGARI Giacomo Fu Vincenzo nato a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 6/8								
7	PIEGARI Antonia Fu Vincenzo nata a Omissis il Omissis	Omissis	Comproprietario per 6/8								
9	CHIARIELLO Venere nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
10	CHIARIELLO Santina nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
11	CHIARIELLO Ottavia nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
12	CHIARIELLO Olga nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
13	CHIARIELLO Maria Carmela nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
14	CHIARIELLO Gioconda nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								
15	CHIARIELLO Concetta nata a Omissis (SA) il Omissis	Omissis	Proprieta' 9167/700000								

- Art. 4** – Di notificare il presente Decreto di acquisizione ai proprietari di cui all’elenco che precede, anche per tramite dei loro legali di fiducia;
- Art. 5** – La notifica del presente Decreto ai soggetti indicati all’art. 4 che precede comporta il passaggio del diritto di proprietà a condizione che sia intercorso il pagamento del citato indennizzo ovvero del loro deposito;
- Art. 6** – In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell’acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto;
- Art. 7** – Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, a cura e spese del Comune di San Gregorio Magno, pubblicato all’albo pretorio del Comune e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania -BURC, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell’Ente espropriante;
- Art. 8** – Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642;
- Art. 9** – Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente Decreto è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
- Art. 10** – Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

San Gregorio Magno lì 23/05/2024

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Angelo G. TURCO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)

